

STUDIO MENGUCCI

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Consulenza Legale, Commerciale, Tributaria e del Lavoro

00193 Roma - Via Marianna Dionigi, 43
Tel. (+39) 06 3217562 - (+39) 06 3213599 - Fax (+39) 06 3203653
Codice Fiscale e Partita Iva 05858551004
00053 Civitavecchia (RM) - SS1 Via Aurelia, Km 67+580 (Porto Turistico Riva di Traiano)
Tel. e Fax (+39) 0766 730841 e-mail info@studiomengucci.it www.studiomengucci.it
Associazione di Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati e Tributaristi ex L. 4/2013

Giancarlo Mengucci

Consulente Tributario

Revisore Legale

Filippo Mengucci

Avvocato

Dottore Ragioniere Commercialista

Consulente del Lavoro

Revisore Legale

Francesco Mengucci

Dottore Commercialista

Consulente del Lavoro

Revisore Legale

Roma, 05/08/2020

Alla Gentile Clientela
nostra assistita
Settore Lavoro
loro indirizzi

informativa per la clientela

Prot. N. 415/L/2020

1L4

OGGETTO: MANOVRA DI AGOSTO – MISURE PER IL LAVORO – DIVIETO DI LICENZIAMENTI E PROROGHE IN VISTA PER CIG COVID

Gentile Cliente,

con la presente intendiamo informarLa che, è in arrivo una **proroga di 18 settimane** della **CIG COVID** con **decorrenza tra il 13 luglio e il 31 dicembre**; tale proroga prevede però un esborso economico e finanziario per effetto di un'addizionale che oscilla dal 9 al 18% per gli imprenditori che usufruiscono delle seconde 9 settimane, avendo avuto una riduzione di fatturato inferiore al 20% tra il primo semestre 2020 e 2019.

La norma è inserita nel nutrito pacchetto di misure sul lavoro del **DI Agosto** che prevede anche il piano da almeno 700 milioni per abbattere le liste di attesa nella sanità, prima tranche del piano di rilancio della sanità da 20 miliardi, su cui sta lavorando il Ministero

competente con i fondi Ue.

Quanto alla Cassa integrazione, come già detto, nella bozza del Dl per le seconde nove settimane di Cig Covid si introduce un **meccanismo selettivo**: restano **gratuite** per i datori di lavoro che hanno subito una **riduzione del fatturato pari o superiore al 20%** (su autocertificazione). Le imprese che hanno avuto una **riduzione del fatturato inferiore al 20%** nel raffronto tra il primo semestre 2020 e 2019 devono, invece, versare un **contributo aggiuntivo pari al 9%** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Il contributo aggiuntivo sarà pari al 18% per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione di fatturato.

Inoltre, si tende ad incentivare la ripresa in attività dei dipendenti in precedenza posti in Cig con nuove misure di supporto.

Ai **datori di lavoro privati che non usufruiscono della proroga**, ma hanno già fruito a maggio e giugno della Cig Covid, è riconosciuto **l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico**, per un massimo di **4 (quattro) mesi**, fino al 31 dicembre 2020, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruito (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail).

Sempre fino al 31 dicembre i **datori che assumono lavoratori a tempo indeterminato**, hanno l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziale a loro carico per un massimo di sei mesi (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail), a condizione che le assunzioni comportino un incremento occupazionale netto. L'incentivo è finanziato con 300 milioni di euro fino a dicembre e 700 milioni per il 2021.

Ancora fino al 31 dicembre viene confermato il **blocco dei licenziamenti collettivi e individuali** per giustificato motivo oggettivo, e restano **sospese le procedure pendenti** avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto. Esclusi dal blocco i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società e i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa.

Per i contratti a termine si confermano proroghe e rinnovi senza causali fino a fine dicembre (la misura scade il 30 agosto). Inoltre la dote del Fondo nuove competenze lievita

da 230 a 730 milioni e vengono **prorogate di 2 mesi Naspi e Discoll.**

È riconosciuta un'**indennità di mille euro** per ciascuno dei mesi di giugno e luglio ai dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, ai lavoratori in somministrazione di imprese utilizzatrici del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di Naspi.

Un'indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio va ai lavoratori dipendenti e autonomi che per l'emergenza Covid hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività: interessa lavoratori dipendenti stagionali di settori diversi dal turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate; lavoratori autonomi, privi di partita Iva, iscritti alla gestione separata, che tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e privi di contratto all'entrata in vigore del decreto; incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 superiore a 5mila euro titolari di partita Iva attiva e iscritti alla gestione separata.

Un'indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020 è destinata agli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, anche quelli con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019 e un reddito non superiore ai 35mila euro. Un'indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio è riconosciuta ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del turismo e degli stabilimenti termali in possesso di una serie di requisiti (come la titolarità tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore di almeno trenta giornate e l'assenza di titolarità di pensione e di rapporto di lavoro dipendente).

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo distinti saluti

Studio Mengucci